



Organi di Giustizia

GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 22/14

Dec. n. 14/14

Il giorno 30 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

CASALINI Stefano, nato a Fucecchio (Fi) il 24.5.1974 e residente in San Miniato (Pi) al viale G. Marconi n. 208, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "DERAPASSION BIKER'S", con tessera n. 14100916 e licenza n. Q03093;

incolpato di:

"violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), e ciò in quanto - al fine di ottenere il rilascio di licenza agonistica Velocità Senior 2014 - falsificava la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciatagli il 3.03.2014 dall'istituto di Medicina dello Sport

di Firenze e ciò faceva eliminando la dicitura “adattato ad atleti disabili”, originariamente apposta sulla stessa, che gli avrebbe precluso il rilascio della licenza richiesta.

Fatto commesso in epoca antecedente e prossima al 20 marzo 2014, ed accertato in Roma in pari data’.

Svolgimento del processo

1. Con atto ex art. 75 R.d.G. del 30 maggio 2014, il Procuratore Federale disponeva il deferimento del signor CASALINI Stefano al competente organo di giustizia di primo grado, per l’illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. emesso il 27 giugno 2014, veniva disposta la citazione del predetto deferito per l’udienza del 30 luglio 2014, alle ore 10.00; tale decreto veniva regolarmente notificato allo stesso, con allegato l’atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale.

2. All’udienza del 30 luglio 2014, il Giudice, verificava la regolarità della notificazione e constatava, comunque, la presenza del CASALINI. Pertanto, dichiarato aperto il dibattimento, il G.U.F., in ottemperanza all’art. 98.2 R.d.G., lo avvertiva della facoltà di rendere le dichiarazioni ritenute opportune in ogni stato del dibattimento stesso.

Il deferito dichiarava di volersi avvalere di tale facoltà e, quindi, esponeva, innanzitutto, di non aver mai avuto l’intenzione di commettere una vera e propria frode sportiva. Infatti, sosteneva di aver agito “*in buona fede*”, a causa di un fraintendimento intervenuto con l’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze, al quale si era rivolto per ottenere il relativo certificato, necessario all’ottenimento della licenza per la categoria disabili, essendo lui stesso privo di un arto inferiore a causa di un pregresso incidente. Senonchè, il certificato rilasciato dal predetto Istituto, per come era stato stilato, riportando la dicitura “*adattato ad atleti disabili*”, non rispettava le caratteristiche richieste dalla F.M.I.. Contattato nuovamente l’Istituto, il CASALINI, a suo dire, si sentiva rispondere che era possibile modificare il certificato, salvo, poi,

ricevere esito negativo alla sua richiesta in un secondo momento, quando, ormai, però, aveva già provveduto lui stesso alla “correzione”, ritenendo di potervi provvedere “autonomamente”. Il deferito, pertanto, dichiarandosi consapevole dell’illecito commesso, giustificava ulteriormente la condotta perpetrata con la sua forte passione per il motociclismo e concludeva per la applicazione del minimo della pena, dicendosi, altresì, pentito per quanto accaduto.

3. Udite le dichiarazioni del CASALINI, il Procuratore Federale chiedeva acquisirsi gli atti contenuti nel suo fascicolo a quello del dibattimento. Disposta la acquisizione dei predetti atti, il medesimo P.F., esaurita la discussione, ritenendo integrata la condotta contenuta nel capo di incolpazione da parte del deferito, chiedeva applicarsi al medesimo il minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche, per un totale di mesi due di ritiro della tessera federale.

4. All’esito dell’udienza, il Giudice, sentito il deferito ed il Procuratore Federale, dava lettura del dispositivo, riservando, ai sensi dell’art. 107, comma 4, R.d.G., il deposito della motivazione.

Motivazione

I. La responsabilità del deferito appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell’udienza dibattimentale. La condotta dallo stesso posta in essere, invero, corrisponde pienamente a quanto contestatogli nel capo di incolpazione, anche se, e ne va dato atto, in termini certamente più mediati, a seguito delle dichiarazioni che il deferito ha reso in dibattimento, alla udienza del 30 luglio 2014.

Invero, mentre, da un lato, non vi è alcun dubbio sul fatto che il certificato rilasciato al CASALINI, odierno deferito, dall’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze in data 3.3.2014, sia stato dallo stesso modificato (del resto, è proprio il deferito che lo ha affermato nell’ambito delle dichiarazioni rese), appaiono, dall’altro, credibili le giustificazioni dallo stesso addotte in merito al comportamento tenuto.

Non vi è motivo di dubitare, infatti, che il deferito, resosi conto della inutilità del certificato di idoneità agonistica ottenuto ai fini del rilascio della licenza, sia stato, in un certo senso, “indotto in errore” da quanto riferitogli dal citato Istituto in merito alla modifica del certificato in questione, tanto da determinarlo a provvedere da solo alla variazione della relativa dicitura, evidentemente ritenendo trattarsi di una mera formalità materiale. Il CASALINI, però, così facendo, ha commesso una vera e propria falsificazione di un atto ufficiale e, quindi, seppure - a suo dire - inconsapevolmente, ha perpetrato l'illecito previsto dall'art. 10 R.d.G., cercando di eludere le norme per la partecipazione alla attività agonistica federale. È, sul punto, ragionevole ritenere che il deferito si sia reso conto di quanto effettivamente commesso solo dopo essere venuto a conoscenza, sempre dall'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze, che il certificato di idoneità, come era prevedibile, non era suscettibile di alcuna correzione e che era necessario iniziare daccapo la procedura per ottenere la licenza, motivo per cui si è ben guardato dal tentare di “riparare” all'illecito oramai commesso. Un tale comportamento, dal punto di vista umano, può essere certamente comprensibile allorquando esso si riferisca ad un soggetto, come, appunto, il deferito, dotato di una particolare passione per il motociclismo, nonostante le conseguenze altamente invalidanti di un incidente stradale; dal punto di vista della giustizia sportiva, però, come detto, si tratta di una condotta illecita, che, come tale deve essere sanzionata nella misura e nei termini che seguono, tenuto anche conto dei reali segni di resipiscenza dimostrati dal CASALINI in sede dibattimentale, ove lo stesso è apparso come un individuo leale e, soprattutto, pentito per quanto successo.

II. Fatta questa premessa, va osservato che non vi è motivo di discostarsi dalle considerazioni che ha esposto il Procuratore Federale, allorquando ha chiesto applicarsi al deferito la pena di mesi due di ritiro della tessera federale, tenendo conto delle attenuanti generiche da applicarsi al caso che occupa. Tenuto conto, quindi, della sua incensuratezza e, in accoglimento della predetta richiesta avanzata dal P.F. all'esito del dibattimento, questo Giudice ritiene equo applicare al deferito medesimo la sanzione

del ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per mesi 2; sanzione che viene determinata in considerazione di quanto statuito dall'art. 10 nel minimo edittale (mesi 3), diminuito di un terzo per la concessione al deferito delle attenuanti generiche ex art. 45.2 R.d.G., per avere lo stesso agito sulla scorta di errate indicazioni da parte di altri, pur senza accertarsi della esattezza o meno delle indicazioni fornitegli.

P.Q.M.

Il G.U.F., letti gli artt. 10, 29, 45.2 e 107 R.d.G., dichiara :

CASALINI Stefano, nato a Fucecchio (Fi) il 24.5.1974 e residente in San Miniato (Pi) al viale G. Marconi n. 208, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "DERAPASSION BIKER'S", con tessera n. 14100916 e licenza n. Q03093;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera federale per mesi 2, con fine pena il 30 settembre 2014.

Depositata il 10 settembre 2014

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Casalini Stefano;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;

- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Marche;
- Moto club di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.